

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UOC Provveditorato ed
Economato

Telefono: 091- 6662680

Fax: 091 – 6662672

E-mail:

provveditorato@arnascivico.it

Web: www.arnascivico.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Realizzazione di n.01 campagna all inclusive di comunicazione per il potenziamento delle adesioni alla donazione di organi e tessuti in attuazione del Piano Regionale della Prevenzione per l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera B) del D.lgs. 50/2016 .

Delibera n. _____ del _____

Art. 1

OGGETTO E IMPORTO DELLA CAMPAGNA

Le presenti clausole contrattuali disciplinano la realizzazione di n.01 campagna all inclusive di comunicazione per il potenziamento delle adesioni alla donazione di organi e tessuti in attuazione del Piano Regionale della Prevenzione per l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

La procedura negoziata sarà esperita ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, da espletarsi tramite il mercato elettronico (MEPA).

Si procederà all'aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di fornitura di servizi con caratteristiche standardizzate .

La gara risulta articolata in unica campagna e le caratteristiche tecniche sono dettagliate nell'allegato capitolato tecnico/scheda fabbisogno, pubblicato sulla piattaforma Mepa e sul sito dell'ARNAS .

Art. 2

ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, secondo gli usi commerciali. Nell'esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall'ARNAS.

Realizzazione Spot TV di 30/60 secondi

Il format dello spot dovrà essere ideato in raccordo con il committente, che si riserva la scelta del *testimonial* e del regista. La spesa prevista per la realizzazione del video non dovrà superare € 20.000,00.

La divulgazione dello spot : Lo spot dovrà essere veicolato a mezzo emittenti del servizio pubblico e privato a diffusione regionale — Le emittenti televisive coinvolte devono essere 6 (sei) — programmazione n. 6 settimane (anche non continuative) - n. 6 passaggi al giorno su ogni emittente televisiva negli orari di massimo ascolto. Almeno due passaggi (dei sei) devono essere veicolati prima, durante o dopo il TG. I passaggi per ogni emittente televisiva sono 252 per un totale complessivo di n. 1.512 passaggi.

A campagna conclusa ciascuna emittente televisiva dovrà rilasciare certificazione di inizio e fine programmazione.

Il committente acquisterà tutti i diritti di proprietà dello Spot realizzato e potrà veicolarlo anche su altri media pagine social siti web etc.

Realizzazione Spot radio 30 secondi

Il testo dello spot deve essere ideato dalla Ditta aggiudicataria, lo stesso prima della programmazione dovrà essere validato dal committente.

Lo spot deve essere realizzato, con voce nazionale, n. 10 passaggi al giorno, per n. 6 settimane (anche non continuative) per un totale di n. 420 passaggi su ciascuna emittente radio. Le emittenti scelte devono essere 6 a diffusione regionale. I passaggi complessivamente sotto 2520.

A campagna conclusa ciascuna emittente radiofonica dovrà rilasciare certificazione di inizio e fine programmazione.

Il committente acquisterà tutti i diritti di proprietà dello spot realizzato e potrà veicolarlo anche su altri media pagine social siti web etc.

Testate quotidiani online

Realizzazione grafica per la campagna da divulgare su n. 10 testate giornalistiche regionali *online*

N. 1 *banner* in home page fisso o n. 1 *banner* dentro la notizia o n. 1 *banner* /Intro Full screen per n. 6 settimane (anche non continuative) *desk* e *mobile*.

La/c creatività realizzata/e dovrà/anno essere validata/e dal committente.

Le testate scelte dovranno essere quelle maggiormente lette a livello regionale (dati *google analytics* o *aud/web*) con dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi a firma del legale rappresentante della testata giornalistica.

Le testate online scelte dovranno rilasciare certificazione di inizio e fine programmazione.

Brochure

Devono essere realizzate n. 10.000 *brochure* (stampa , grafica, distribuzione etc.) da distribuire presso le strutture sanitarie della regione siciliana (circa n. 30 strutture). Il contenuto scientifico sarà fornito dal committente, la grafica deve essere realizzata dalla ditta aggiudicataria e validata dal committente.

Pubblicità dinamica/itinerante

N. 38 autobus/tram/metropolitana da brandizzare con le grafiche realizzate per la campagna di comunicazione in parola.

Nello specifico:

- ☐ n. 10 mezzi Palermo;
- ☐ n. 10 mezzi Catania;
- ☐ n. 6 mezzi Messina;
- ☐ n. 2 mezzi Agrigento;
- ☐ n. 2 mezzi Enna;
- ☐ n. 2 mezzi Caltanissetta;
- ☐ n. 2 mezzi Siracusa;
- ☐ n. 2 mezzi Ragusa;
- ☐ n. 2 mezzi Trapani.

La/e creatività sarà/nno realizzata/e dalla Ditta aggiudicataria previa condivisione e accettazione del committente — n. 12 settimane.

Tutte le creatività realizzate saranno di proprietà del committente.

Agenzie di stampa

I servizi di un'agenzia di stampa che assicuri quotidianamente un'ampia copertura nei principali settori dell'informazione e la realizzazione di interviste , video e una pagina speciale dedicata al CRT Sicilia.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTO

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo scadere di 12 mesi decorrenti dalla "Data di redazione in contraddittorio del verbale di avvio delle attività". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà nel rispetto del termine di cui all'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016.

Entro cinque giorni dalla firma del contratto sarà realizzata la prima riunione di start up del progetto durante la quale sarà redatto il verbale con la data di avvio delle attività.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.

Esclusivamente ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €. 200.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero .

ARTICOLO 4

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano

necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui i precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016.

La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 5

PROPRIETÀ E DIRITTI

La Committente acquisisce la piena proprietà delle forniture, dei materiali realizzati, degli esecutivi, e di tutti i diritti acquisiti (fotografici, musicali, ecc.), nonché dei progetti creativi che rimarranno di proprietà dell'Arnas .

ARTICOLO 6

MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

E' a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

A tal fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele richieste dalla legge per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Arnas Civico ed al CRT Sicilia a richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti

effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Arnas ed il CRT SICILIA da qualsivoglia onere e responsabilità ad eccezione di quanta a esclusiva competenza di quest'ultima.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate in relazione alle attività oggetto del presente contratto in linea con la prassi di mercato.

Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, al Direttore del CRT SICILIA. Il Responsabile preposto sarà l'interlocutore del Direttore del CRT SICILIA per qualsivoglia richiesta inerente il servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale del CRT SICILIA.

In considerazione di quanto precede, il Responsabile, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo :

- a) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ;
- b) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente ;
- c) inserite nell'organizzazione della Committente.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del CRT SICILIA potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Direttore del CRT SICILIA, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, o comunque nel rispetto delle regole/prassi del CRT SICILIA e dell'ARNAS Civico che regolano l'accesso di soggetti terzi presso i suoi locali.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ARNAS Civico ed il CRT SICILIA , fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto il diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 7 PENALI

Il mancato rispetto di ognuna delle indicazioni previste dal Capitolato tecnico e prestazionale comporterà l'applicazione di una penale singolarmente pari all'uno per mille del valore del contratto per ogni difformità riscontrata, sino alla concorrenza massima del valore del 10% dell'importo contrattuale.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale , la Committente ha facoltà, in qualunque

tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 8

RECESSO

La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza dell'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli art. 88 comma 4-ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs n.159/2011.

E' altresì previsto il recesso in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all' art.1671 del c.c.. Si conviene che per giusta causa a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso a i sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento, o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. Nelle fattispecie di cui hai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente la quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale totale, calcolato sulla base dei corrispettivi riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____ = (Euro _____), al netto di IVA.

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 10

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto all'impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinare all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D.Lgs 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il Fornitore non può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto.

E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- 1) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionale che economici;
- 2) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici, richiesti nella lettera invito, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- 3) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi d'esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- 4) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso;
- 5) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorre dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la committente revocherà l'autorizzazione.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- a) Devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto;

b) Devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Committente sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui la presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare, all'Amministrazione, la Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs n. 196/03.

Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs 50/2016.

Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'Affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 13

GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto d'integrità.

La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- 1) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dall'esecutore;
- 2) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente.

La garanzia di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 comma 5 del Dlgs n. 50/2016, previa deduzione dei crediti della

Committente verso il fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data d'emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016

ARTICOLO 14

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza dell'Arnas.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte del RUP e del DEC addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura del servizio.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010, n.136, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, la Ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero CIG dedicato al contratto oggetto del servizio.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture , termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

ARTICOLO 15

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

ARTICOLO 16

FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ARTICOLO 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di

informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Committente per le finalità sopra descritte.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del

contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 18

RISOLUZIONE

La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell' art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) Sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c) Sono state superate le soglie fissate dalla Committente nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non

sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016;

d) Il Fornitore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e avrebbe pertanto dovuto essere escluso dalla gara;

e) L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi

derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;

f) Mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";

g) Azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

h) Nell'ipotesi di una veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del DPR n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo DPR n. 445/00;

i) Nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

j) Nei casi in cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Verifica di conformità", "Penali", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001", "Ulteriore condizione risolutiva espressa", "Trattamento dati personali".

La Committente deve risolvere il contratto:

a. Qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c. Nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine e senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Committente non si sia avvalsa delle facoltà previste dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

8. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108, del D.Lgs. 50/2016.

Palermo, li _____

La Committente


~~Il Direttore IT del UOC Provveditorato~~
Ing. Vincenzo Spera

L'Impresa

il legale rappresentante

Per espressa accettazione di tutto quanto previsto nelle suddette clausole contrattuali

La ditta obbligata
